

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23-5-1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sicilia n. 467 del 12 settembre 2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 12 del 31 maggio 2019

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – del D.Lvo n. 118/2011

L'anno duemiladiciannove, il giorno *treundici* (13) del mese di maggio in Palermo, presso i locali del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale siti nella via G.B. Lulli n. 42, il dott. Carlo Domenico Turriciano Commissario straordinario del Consorzio, nominato con D.A. n. 08/Gab del 24.01.2019 e successivo n. 28/Gab del 29.03.2019, con l'assistenza del Direttore generale dell'Ente dott. Giovanni Tomasino, che assume le funzioni di segretario;

VISTO il R.D. 13-2-1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25-5-1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 13 della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 che prevede l'istituzione dei Consorzi di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 art. 13 e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 – Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo del Regolamento di Organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, art. 13

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 del 16 ottobre 2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo

schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la deliberazione commissariale n. 2 del 16 ottobre 2017 con la quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione del Consorzio si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 5 del 30 ottobre 2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 7 del 3 novembre 2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle "Linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili degli Istituti Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e Consorzi di Bonifica Sicilia Orientale" in base al quale viene stabilito che il Direttore generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 18 dicembre 2018 con la quale è stato prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la citata deliberazione n. 5 del 30 ottobre 2017;

Il Vice Direttore generale d.ssa Maria Vitale propone di deliberare:

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – del D.Lvo n. 118/2011

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche

ed integrazioni;

ATTESO che l'art. 3 – comma 4 – del decreto legislativo avanti citato stabilisce che “*al fine di dare attuazione al principio contabile della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento..... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;*

VISTA la circolare n. 7 del 14 marzo 2016 dell'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio V – avente per oggetto “Armonizzazione dei sistemi contabili – D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.- Riaccertamento ordinario dei residui”;

ATTESO che il riaccertamento ordinario dei residui consiste nel verificare sistematicamente:

- a) I crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

- c) I crediti riconosciuti insussistenti o prescritti;
- d) I debiti insussistenti o prescritti;
- e) I crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a causa di errori materiali o per riclassificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) I crediti e i debiti imputati all'esercizio concluso che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessaria la reimputazione all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

VISTA la proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 di data 7 maggio 2019 del Dirigente dell'Area Amministrativa che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli elenchi dei residui da mantenere e da ridurre od eliminare sulla base dell'attualità delle ragioni del mantenimento (allegati 1,2,3 e 4,);

CONSIDERATO che non dovendosi procedere a reimputazione di residui passivi, non occorre procedere all'incremento nell'esercizio 2018 del Fondo Pluriennale Vincolato

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti di data che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato B),


DELIBERA

APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art.3 - comma 4 - del D. Lgs. N. 118/2011, come risultante dai sottoelencati elenchi che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- All.1) Elenchi residui attivi da mantenere
- All.2) Elenco residui passivi da mantenere
- All.3) Elenco residui attivi da cancellare
- All.3) Elenchi residui passivi da cancellare

DARE ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2018;

TRASMETTERE il presente atto all'Assessorato regionale dell'Agricoltura,



dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.

Il Vice Direttore generale

d.ssa Maria Vitale

CON il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta, che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – del D.Lvo n. 118/2001

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Giovanni Tomasino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Carlo Domenico Turriciano

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

d.ssa Cettina Scannella

VISTO DI REGOLARITÀ E CORRETTEZZA

DELL'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

IL VICE DIRETTORE GENERALE

d.ssa Maria Vitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale di questo Consorzio il giorno 3 dicembre 2019

IL CAPO SETTORE

SEGRETARIA E AFFARI GENERALI

d.ssa Oriana Paternò



CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23.05.1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D. P. Reg. Sic. N. 467 del 12 settembre 2017)



RELAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA PER IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018

L'art. 3 – comma 4 – del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che *“al fine di dare attuazione al principio contabile della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento..... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

Il riaccertamento ordinario dei residui consiste pertanto nel verificare sistematicamente:

- a) I crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) I crediti riconosciuti insussistenti o prescritti;
- d) I debiti insussistenti o prescritti;
- e) I crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a causa di errori materiali o per riclassificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) I crediti e i debiti imputati all'esercizio concluso che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessaria la reimputazione all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Al fine di procedere al riaccertamento sono stati esaminati gli elenchi dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018, i cui importi ammontano rispettivamente a complessivi € 1.092.678,30 e a € 805.681,66 .

Dai predetti elenchi sono stati eliminati gli accertamenti e gli impegni esigibili nell'esercizio 2018 regolati tramite incassi e pagamenti alla data odierna, per cui gli elenchi degli accertamenti e degli impegni per i quali occorre effettuare la verifica ai fini ricognitori, (allegati 1 e 2) riportano le seguenti risultanze.

Residui attivi relativi all'anno 2018 € 976.785,36

Residui passivi relativi all'anno 2018 € 349.808,43

Sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, del punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario, si propone:

- a) di ridurre dal conto del bilancio 2018 i residui attivi per un totale di € 70.000,00, trattandosi di importo derivante da crediti per fornitura idrica all'utenza consortile antecedenti al 2013 non più esigibili;
- b) di mantenere nell'esercizio 2019, i residui attivi non introitati per un totale di € 906.785,36, trattandosi di crediti tutt'ora esigibili relativi a ruoli di contribuenza e fornitura idrica per i quali sono state poste in essere le azioni per l'interruzione della prescrizione e per il recupero degli stessi (**allegato 3**);
- c) di ridurre dal conto del bilancio 2018 i residui passivi per un totale di € 6.559,36, trattandosi di impegni per i quali non sussistono più obbligazioni(**allegato 4**);
- d) di mantenere nell'esercizio 2019, i residui passivi non regolarizzati per un totale di € 343.249,07, trattandosi di impegni corrispondenti ad obbligazioni giuridiche certe e tutt'ora esistenti (**allegato 4**);

Caltanissetta, 7 maggio 2019



Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dr.ssa Cetrina Scannella)

CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale



PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VISTA la relazione del Dirigente dell'area amministrativa per il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 di data 7 maggio 2019;

ATTESO che l'art. 3 – comma 4 – del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che *“al fine di dare attuazione al principio contabile della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;*

CONSIDERATO che il citato art. 3 prevede altresì che *“possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.*



RILEVATO che la relazione è completa della documentazione dimostrativa dell'operazione di riaccertamento quali gli elenchi degli accertamenti e impegni aperti al 31 dicembre 2018 e l'elenco riepilogativo dei residui mantenuti e dei residui cancellati;

VERIFICATO che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui comporta:

cancellazione di residui passivi pari a complessivi 6.042,83 per obbligazioni giuridiche insussistenti al 31 dicembre 2018;

cancellazione di accertamenti pari a 70.000,00 per obbligazioni giuridiche insussistenti al 31 dicembre 2018

mantenimento nell'esercizio 2019 di residui attivi non introitati per un totale di € 906.785,36

mantenimento nell'esercizio 2019 di residui passivi non regolarizzati per un totale di € 343.249,07

ACCERTATA la correttezza delle procedure adottate;

ESPRIME

parere favorevole all'adozione della deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 sulla base della relazione del Dirigente dell'Area Amministrativa del 7 maggio 2019.

Caltanissetta, 23 maggio 2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti

rag. Gaetano Michele Scuto – Presidente

dott. Vincenzo Cirignotta – componente effettivo

